



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 1248/2011  
R.GEN

N. **939**/2015  
REG.SENT  
Del 2 luglio 2015

N. 1757/2010  
R.G.N.R.

N. \_\_\_\_\_ CAMP.  
PENALE

REDATTA  
SCHEDE IL

N. \_\_\_\_\_  
REG.  
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere Gennaro Ciotola

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A  
nei confronti di

- **DEL VICARIO Vincenzo**, nato OMISSIS dom. dich. in Pomezia, via Pola n. 93;

**Libero presente**  
**difeso di fiducia dall'Avv. Fabio FAZIO del Foro di Novara**

**PARTE CIVILE: LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.p.a., con l'Avv. Andrea PEZZOTTA del Foro di Bergamo**

### **IMPUTATO**

*Art. 595, co. III, c.p. perché, con dichiarazioni rese sulla rivista LA RONSA, riportante gli interventi svolti in occasione di un convegno annuale nell'ambito del settore imprenditoriale della vigilanza privata, tenutosi in Roma in data 28 e 29 ottobre 2009, comunicando con più persone offende la reputazione della società LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.p.a., rappresentata da FERRARA Giovanni ed incaricata del servizio di sicurezza presso l'aeroporto Catullo di Verona, proferendo le seguenti parole successivamente riportate sul predetto organo di stampa:*

*“il punto è che il dr. Scarpa, per dire, ha parlato di aeroporti. Lui è passato da Verona, sa cosa succede in quel aeroporto, ma non è stata fatta alcuna denuncia all'atto pubblico”;*

*Ed ancora, sostenendo che un lavoratore sarebbe stato licenziato dalla predetta società:*

*“per aver denunciato che la società di vigilanza per cui lavorava non era in grado di fare un corso di formazione. Il lavoratore in questione non ha fatto alcun esame ma si ritrova un certificato con il quale è abilitato alla norma di cui all'art. 3 (D.M. n. 85 del 29.01.1999 in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza)”;*

*“il punto è che dopo due anni di denunce non abbiamo ancora raggiunto nessun risultato. Gli operatori lavorano su protocolli relativi alla certificazione dell'art. 3 nonostante abbiano la formazione solo per l'art. 2 (del D.M. sopra citato)...gli uomini vanno a lavorare senza esperienza, senza formazione e poi prendono pure le sanzioni”;*

*“nel capitolato di appalto è stato inserito che gli addetti devono avere almeno tre anni di esperienza, ma ad oggi le 116 guardie previste dalla gara l'istituto vincitore, la RONDA di Verona, non le ha. Lavora con 81 guardie, nonostante un verbale depositato in Prefettura nel settembre 2007, che obbligherebbe l'impresa ad arrivare a 120 uomini. Si sta lavorando sotto organico.*

*Con l'aggravante di aver arrecato l'offesa col mezzo della stampa.*

*In Novara, nel mese di gennaio 2010*

#### **Conclusioni del P.M.:**


*condanna ad euro 1.800,00 di multa;*

#### **Conclusioni della parte civile:**

*che il Tribunale Ill.mo, affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, lo condanni alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, quantificati in via equitativa in euro 20.000,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione, come da nota allegata;*

#### **Conclusioni della difesa:**

*In principalità: assoluzione perché il fatto non sussiste;*



*In subordine: assoluzione ex art. 51 c.p.;*  
*In ulteriore subordine: riqualificato il fatto come diffamazione semplice,*  
*sentenza ex art. 23 c.p.p. e trasmissione degli atti al giudice competente;*  
*In estremo subordine: minimo pena, attenuanti generiche e benefici.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, DEL VICARIO Vincenzo è stato citato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 01.12.2011 è stato revocato il decreto penale di condanna opposto ed è stata ammessa la costituzione di parte civile di LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.p.a.

Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti FERRARA Luigi, ACUNZO Vincenzo, SOLDA' Gianluca, LACRIOLA Giuseppina, OMISSIS , ; si è proceduto, altresì, all'esame dell'imputato ed è stata acquisita documentazione varia.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste *FERRARA Luigi*, legale rappresentante della società LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.p.a., che si occupa della vigilanza presso l'aeroporto Catullo di Verona, ha riferito che, sul numero di gennaio 2010 della rivista LA RONDA, erano stati pubblicati tutti gli interventi registrati durante il convegno nazionale di settore, svoltosi a Roma il 28 e 29 ottobre 2009.

Nel corso del predetto convegno il DEL VICARIO, rappresentante del sindacato SAVIP, aveva aspramente criticato l'attività svolta dalla RONDA SERVIZI presso l'aeroporto Catullo, dipingendo una situazione disastrosa, in particolare ponendo l'accento sui temi richiamati in imputazione.

FERRARA si era molto risentito per le osservazioni mosse dall'imputato che, a suo dire, erano del tutto false e destituite di ogni fondamento.

In verità, nel corso del dibattimento è emerso che, all'inizio del 2007, LA RONDA SERVIZI era stata condannata dalla Direzione del Lavoro al pagamento di una somma di 60.000,00 euro circa, per aver adibito guardie giurate allo svolgimento di lavoro straordinario per un monte ore eccedente quello autorizzato dalla legge.

Sempre nel 2007, LA RONDA era stata sanzionata dalla Polizia di Frontiera di Verona perché, alle postazioni adibite ai controlli di sicurezza, mancava il previsto supervisore.



Ancora, l'aeroporto Catullo era salito all'onore delle cronache locali per alcune defaillance nel corso dei controlli di sicurezza (cfr. testimonianza ACUNZO).

Il teste OMISSIS ha dichiarato di aver parlato direttamente con DEL VICARIO riferendogli di *“turni di servizio massacranti, superamento delle ore rispettive al contratto, salti di riposo, personale che effettuava dei servizi senza avere le abilitazioni”*; OMISSIS ha poi aggiunto: *“io sono stato tante volte costretto a comandare, usiamo questa parola, i miei colleghi che non avevano delle abilitazioni ad effettuare dei servizi che non erano nelle loro mansioni”*. Egli ha infine aggiunto che ai dipendenti venivano rilasciati attestati in seguito a corsi di formazione di durata inferiore rispetto a quella prescritta per legge (cfr. testimonianza OMISSIS) e che, sino al settembre 2009, all'aeroporto Catullo non era stato raggiunto il necessario numero di addetti alla sicurezza, tanto che i dipendenti della LA RONDA SERVIZI lavoravano sempre ad organico ridotto, sopportando orari massacranti (cfr. anche testimonianza OMISSIS). Nel corso dell'esame, l'imputato ha chiarito di essersi fatto semplice portavoce di problematiche che gli erano state rappresentate dai dipendenti della RONDA SERVIZI.

Al termine del giudizio, si ritiene di dover mandare assolto DEL VICARIO Vincenzo dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Occorre osservare, infatti, che l'imputato, quale rappresentante a livello nazionale del sindacato SAVIP, ha partecipato al convegno di settore tenutosi a Roma nell'ottobre del 2009 e, in questa sua veste, si è fatto portavoce delle doglianze che i dipendenti della RONDA SERVIZI gli avevano rappresentato negli ultimi anni.

Circa l'esimente del diritto di critica, giova ricordare quanto ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, ovvero che *“in tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti”* (Cass. Pen., 04.06.2013, n. 38962).



Ciò sta a significare che l'imputato, una volta udite le lamentele degli iscritti alla sua sigla sindacale, aveva diritto di farsene portavoce senza essere gravato dall'obbligo (che è invece proprio del cronista) di controllare la veridicità dei fatti lamentati.

In ogni caso, i testimoni portati dalla difesa hanno confermato la situazione esistente presso l'aeroporto Catullo di Verona, raccontando delle difficoltà affrontate dai dipendenti, dell'organico numericamente insufficiente rispetto alla mole di lavoro da svolgere e dell'approssimazione con la quale si affrontavano le esigenze di formazione del personale.

DEL VICARIO, pertanto, nella sua qualità di rappresentante sindacale nazionale della sigla SAVIP, non ha fatto altro che dar voce al disagio lavorativo prospettato dai dipendenti della RONDA SERVIZI.

Per le predette ragioni, si ritiene di dover mandare assolto l'imputato dal reato ascrittogli, atteso che *“sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro”* (Cass., Pen., 04.12.2013, n. 5247).

Il carico del ruolo d'udienza non ha permesso la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, co. I e III, c.p.p.

**ASSOLVE**

DEL VICARIO Vincenzo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste ex art. 51 c.p.



Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 2 luglio 2015

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE



IN  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
CANTACROVE

Visto Procura Generale della Repubblica di Torino il 15 OTT. 2015

Sentenza notificata al contumace il /

Sentenza passata in giudicato il 1/12/15 su Del V. Gioio V. n. 20

AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Gabriella CANNAZZA

